



## COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

E-MAIL: [ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it](mailto:ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it)

### **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 18.04.1995  
Modificato con deliberazione C.C. n.003 del 27.03.2003

INDICE:

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 4 – LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 5 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

## TITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

- ART. 6 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
- ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO
- ART. 8 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
- ART. 9 – TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 10 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
- ART. 11 – PUBBLICITA’ IN SPAZI O AREE COMUNALI
- ART. 12 - AUTORIZZAZIONI
- ART. 13 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 – DICHIARAZIONE
- ART. 15 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
- ART. 16 – RIMBORSI
- ART. 17 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO
- ART. 18 – RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE
- ART. 19 – LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITA’
- ART. 20 – LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA’ FONICA
- ART. 21 – ALTRE LIMITAZIONI
- ART. 22 – TARIFFA PUBBLICITA’ ORDINARIA
- ART. 23 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA CON VEICOLI
- ART. 24 – TARIFFA PUBBLICITA’ CON VEICOLI DELL’IMPRESA
- ART. 25 – TARIFFA PUBBLICITA’ CON PANNELLI LUMINOSI
- ART. 26 – TARIFFA PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI
- ART. 27 – TARIFFA PUBBLICITA’ VARIA
- ART. 28 – RIDUZIONE DELL’IMPOSTA
- ART. 29 – ESENZIONI DALL’IMPOSTA
- ART. 30 – MAGGIORAZIONE STAGIONALE DI TARIFFA

## TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- ART. 31 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 32 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 33 – SOGGETTO PASSIVO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 34 – MISURA DEL DIRITTO
- ART. 35 – PAGAMENTO DEL DIRITTO E RECUPERO SOMME
- ART. 36 – PAGAMENTO DIRETTO
- ART. 37 – RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 38 – ESENZIONI DAL DIRITTO
- ART. 39 – MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 40 – CONSEGNA E TIMBRATURA MANIFESTI
- ART. 41 – ELENCO DELLE POSIZIONI

- ART. 42 – ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 43 – SPOOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI
- ART. 44 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 45 – FINANZIAMENTO DEL PIANO
- ART. 46 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
- ART. 47 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
- ART. 48 – RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

#### TITOLO IV – NORME GENERALI

- ART. 49 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 50 – GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE
- ART. 51 – CONTENZIOSO
- ART. 52 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- ART. 53 – INTERESSI
- ART. 54 – SANZIONI AMMINIATRATIVE

#### TITOLO V – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

- ART. 55 – GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 56 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

#### TITOLO VI – NORME FINALI

- ART. 57 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1 del DLg 507/93

ART. 2  
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta o ad un diritto a favore del comune

ART. 3  
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 DLg 507/93, IN BASE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, che è di n. 840 abitanti, il comune appartiene alla classe quinta

ART. 4  
LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate ogni anno entro la data prevista da disposizioni statali ed entrano in vigore entro la data indicata dalle predette disposizioni statali.

ART. 5  
DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 495/92, sono fatte proprie in questo regolamento.

TIT. II  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 6  
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura.
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

#### ART. 7 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario instaurato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.

#### ART. 8 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L' imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione

tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare all'interno o all'esterno di locali pubblici o aperti al pubblico, a cura dell'utenza, è autorizzata, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma due applicato per ogni impianto.

Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

#### ART. 9

##### TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il Dlg 507, in

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
- d) pubblicità effettuata con proiezioni;
- e) pubblicità varia;

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture auto filo tranviarie, battelli, barche, e simili, di uso pubblico o privato.
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59n del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.

495( Regolamento del nuovo codice della strada)

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altri analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità con proiezioni, è quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende:

- a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, definita pubblicità con "striscioni";
- b) La pubblicità effettuata sul territorio del comune da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, definita pubblicità da "aereomobili";
- c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita pubblicità "con palloni frenati";
- d) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita pubblicità in " forma ambulante";
- e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita pubblicità "fonica".

#### ART. 10

##### CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall' art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992,n. 45 ( Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada )

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 495/1992.

La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

- a) mezzi collocati fuori dal centro abitato

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

- b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali

Per i mezzi collocati nel centro urbano- così come definito dall'art. 3 del codice della strada - e su strade comunali il comune non pone alcun divieto o limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

ART. 11  
PUBBLICITA' IN SPAZI O AREE COMUNALI

Per la pubblicità effettuata in spazi ed aree di proprietà o in godimento al comune, oltre all'imposta, è dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando si tratta di spazi ed aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale

ART. 12  
AUTORIZZAZIONI

Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al comune.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) Una autoattestazione, redatta ai sensi della L. n. 15/68, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- c) Un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale è realizzato ed installato, ed il messaggio da apporre;
- d) Una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- e) Il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se diverso dal comune.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autorizzazione è richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 14 della legge n. 1497/1939.

Per "autoattestazioni" si intendono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio come disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000. Il riferimento alla Legge n. 15/68 è sostituito dal D.P.R. n. 445/2000.";

ART. 13  
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- D) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o di motivata richiesta del comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta di identificazione prescritta dall'art. 55 del DPR 495/92 a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa dei segni orizzontali reclamistici su piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del comune.

ART. 14  
DICHIARAZIONE

Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.12, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente su apposito modulo, presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità, ubicazione e durata, dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tab. b art. 5 DPR 642/72, modificato dal DPR 955/82).

La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso sia dovuto un rimborso da parte del comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale

pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Per i casi di omessa dichiarazione vale quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del DLg 507/93.

ART. 15  
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per tutto quanto riguarda il pagamento dell' imposta, si richiama quanto previsto nell'articolo 9 del DLg 507/93.

ART. 16  
RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

ART. 17  
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18  
RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti di affissione non dovuti con apposita istanza in carta libera ( tab. B, art. 5 D.P.R.642/72 ) da consegnare al comune , ufficio tributi, nei tempi previsti dall' art. 9, c0. 6 del D.Lg. 507/93.

Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito

ART. 19  
LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali ed in genere su tutti i beni che sono sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1089/1939, è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada ( DLg 285/92 )

b) gli art. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada ( DPR 495/92 )

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23 co. 2 del codice della strada

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

ART. 20  
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto, di cimiteri.

ART. 21  
ALTRE LIMITAZIONI

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti :

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone ;

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART. 22  
TARIFFA PUBBLICITA' ORDINARIA

L'imposta sulla pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'articolo 9, co. 2 , del presente regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art.8.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
- b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell' imposta è maggiorata del 100%.

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Le maggiorazioni di imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 8, co. 5 del presente regolamento.

ART. 23  
TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 9, co. 3 , del regolamento, si applica per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 8.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal terzo comma dell' art. 22 quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, ad uso privato e a servizio di linea interurbana, si applica quanto previsto dall' art, 13, co. 2, del D.Lg. 507/93.

#### ART. 24

##### TARIFFA PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL' IMPRESA

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa, è dovuta per anno solare nei modi stabiliti dall' art. 13 co. 3, 4, 5, del D.Lg. 507/93, secondo le tariffe stabilite.

#### ART. 25

##### TARIFFA PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 9, co. 4, del presente regolamento, è disciplinata secondo le disposizioni previste dall' art. 14, co. 1, 2, 3, del D.Lg. 507/93.

#### ART. 26

##### TARIFFA PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 9 co. 5 del presente regolamento, è disciplinata dalle disposizioni previste dall' art. 14 co. 4 e 5 del D.Lg. 507/93.

#### ART. 27

##### TARIFFA PUBBLICITA' VARIA

La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita dall' art. 15 co. 1 del D.Lg. 507/93, nei modi stabiliti dall'art. 8 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.

b) da aereomobili sul territorio comunale si applica, per ogni giorno o frazione, per ciascun aereomobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dall' art. 15 co. 2 del D.Lg. 507/93

c) con palloni frenanti e simili si applica per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascun mezzo indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita dall' art. 15, co. 2, del D.Lg. 507/93.

d) in forma ambulante mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario o mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito nella misura stabilita dall'art. 15, co. 4 del D.Lg. 507/93.

e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita dall'art. 15, co. 5, del D.Lg.507/93.

#### ART. 28

##### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 16 del D.lg.507/93

I requisiti oggettivi di cui al precedente comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale competente, attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simile.

Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, dei festeggiamenti e spettacoli a quelle previste che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

#### ART. 29

##### ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Le esenzioni dell'imposta sono quelle previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 30

##### MAGGIORAZIONE STAGIONALE DI TARIFFA

Non sono previste maggiorazioni stagionali di tariffa.

#### TIT. IV

##### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

#### ART. 31

##### ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "pubbliche affissioni", ai sensi dell'art. 18 co. 2 D. Lgs. 507/1993

ART. 32

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica oppure ove previsto, e nelle misure stabilite dall'art. 3 del D. Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 33

SOGGETTO PASSIVO DEL DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto.

ART. 34

MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni e' riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 secondo la tariffa prevista dall'art. 19, co. 2 del D.Lgs. 507/93.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.

Le maggiorazioni del diritto , a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano sulle tariffe base.

ART. 35

PAGAMENTO DEL DIRITTO E RECUPERO SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale. In caso di affissioni non aventi carattere commerciale per le quali sono previste riduzioni di imposta ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. è consentito, a richiesta degli interessati, il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni.";

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni di annunci mortuari dietro rilascio di quietanze nei modi stabiliti nell'art. successivo.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano in quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 36

PAGAMENTO DIRETTO

Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati bollettari previamente vidimati dal funzionario responsabile .

Nelle bollette sarà indicato:

- a) il nominativo del contribuente;
- b) la causale del pagamento;
- c) la somma pagata distinta nelle sue componenti;
- d) la firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono da questi conservati e messi a disposizione del Comune per qualsiasi controllo ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli.

Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse al Tesoriere Comunale nel primo giorno feriale successivo.

ART. 37  
RIDUZIONI DEL DIRITTO

Le riduzioni sono quelle previste dall'art. 20 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 38  
ESENZIONI DAL DIRITTO

Le esenzioni dal diritto sono quelle previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 39  
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate nei modi previsti dall'art. 22 del D. Lgs 507/1993.

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 40  
CONSEGNA E TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

La consegna deve avvenire dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione.

Per le affissioni d'urgenza si applicano le disposizioni previste dal co. 9 dell'art. 22 del d. Lgs. 507/1993.

I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia con speciale timbro portante la data di scadenza delle affissioni e dell'Ufficio preposto.

ART. 41  
ELENCO DELLE POSIZIONI

Ai sensi del co. 3 dell'art. 22 del D. Lgs 507/93, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

ART. 42  
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei termini previsti dai commi 4 e 5 e 7 dell'art. 22 del D. Lgs. 507/1993.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per 15 giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

ART. 43  
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 44  
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE  
DEGLI IMPIANTI

I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale che comprenda, comunque, gli spazi, attualmente esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.

d) la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché del regolamento di polizia municipale e del traffico.

#### ART. 45 FINANZIAMENTO DEL PIANO

Il Consiglio Comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi del co. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 507/1993.

#### ART. 46 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui all'art. 45 del presente regolamento - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70 x 100;

b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70 x 100;

c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3.

Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc. ) saranno determinate dall'Ufficio Tecnico, sentito il parere della Commissione Edilizia.

#### ART. 47 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 20 per ogni mille abitanti o frazione.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

## ART. 48

## RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo , da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale es. 15 per cento

b) alle affissioni di natura sociale e  
comunque prive di rilevanza economica es. 15 per cento

c) alle affissioni di natura commer-  
ciale es. 70 per cento

-----  
TOTALE 100 per cento

pari a mq. 12 così come indicato al precedente articolo 48.

Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20 per cento.

Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti mediante appalto pubblico.

Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

TIT. V  
NORME GENERALI

ART. 49  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune nomina un funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Funzionario di cui al punto precedente è individuato nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Responsabile del controllo su tutto il territorio comunale dell'esatta applicazione della tassa e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento è l'Ufficio di Polizia Municipale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al concessionario.

ART. 50  
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

Il funzionario di cui all'articolo precedente è responsabile dell'esatta osservanza delle disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 51  
CONTENZIOSO

Avverso gli atti di accertamento e riscossione coattiva è ammesso ricorso all'autorità competente per legge.

ART. 52  
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

In caso di omessa presentazione della dichiarazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento ovvero di infedele dichiarazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/1993 come sostituito dall'art. 12, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 come sostituito dall'art. 12, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli interessi di mora trova applicazione la disposizione di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993 come sostituito dall'art. 12, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.";

ART. 53  
INTERESSI  
(ABROGATO)

ART. 54  
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

TIT VI  
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

ART. 55  
GESTIONE DEL SERVIZIO

La modalità di gestione del servizio di accertamento e/o riscossione anche coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le forme disciplinate dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate con il Regolamento comunale delle entrate tributarie ed extratributarie.

ART. 56  
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Nel caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e/o riscossione anche coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

TIT. VII  
NORME FINALI

ART. 57  
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lg. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.